

DECRETO

di determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria e di approvazione ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 36/2023, del progetto unico livello di cui all'art.41, comma 12, del medesimo d.lgs 36/2023 relativamente all'opera pubblica "A04.0 Servizio di allestimento temporaneo del Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo" CUP J41B21011120003 di cui all'allegato 1 del Piano Complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO l'art. 3-bis della medesima legge n. 241 del 1990 laddove prevede *"per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati"*;

VISTO, inoltre, l'articolo 14-ter della succitata legge 241 del 1990 che disciplina le modalità di svolgimento della *"conferenza simultanea"*;

VISTO, altresì, l'articolo 14-*quater* della suddetta legge 241/1990 concernente la *"Decisione della conferenza di servizi"* e in particolare laddove:

- al comma 1 dispone: *"La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati"*;
- al comma 3 recita: *"In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinq*ues e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti"*;
- al comma 4 stabilisce: *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* con particolare riferimento agli articoli 28 *"Misure cautelari e preventive"*, comma 4, 136 *"Immobili ed aree di notevole interesse pubblico"*, 142 *"Aree tutelate per legge"* e 146 *"Autorizzazione"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'articolo 47 *"Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni"* e all'articolo 48 *"Posta elettronica certificata"*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’articolo 32 laddove è stato stabilito:

- al comma 1: *“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4”*;
- al comma 1-bis: *“Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* e in particolare l’articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 87, con particolare riferimento all’articolo 5 *“Disposizioni urgenti in materia di sport”* e specificatamente al comma 2 *“Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;*

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”* innovato con il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 27 marzo 2024, n. 42, recante *«Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»* e da ultimo con il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 approvato definitivamente il 23 luglio 2024 e in corso di pubblicazione;

VISTO in particolare l’articolo 3 del predetto decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario *“la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando*

convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”;

VISTO il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020 laddove recita che “*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*”, i quali sono esercitati, per delega del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato della medesima Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

VISTO, altresì, il comma 2-ter del medesimo articolo 3 laddove prevede “*Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità*”;

VISTO il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del suddetto decreto-legge n. 16/2020, laddove stabilisce che “*La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater*”;

VISTO, altresì, il comma 11-bis del suindicato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove dispone che “*con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato approvato lo Statuto societario e, in particolare, l'articolo 3 laddove è stabilito che “*lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese*” avvenuta con atto notarile il 22

novembre 2022 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e, in particolare, l’articolo 38 “*Localizzazione e approvazione del progetto delle opere*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, recante l’approvazione del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche, che, nell’allegato 1, conferma l’opera pubblica denominata “*A.04.0 Servizio di allestimento temporaneo del Villaggio Olimpico di Cortina d’Ampezzo*” CUP J41B21011120003, con applicabilità delle semplificazioni di cui all’art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77;

VISTA la nota protocollo Simico n. 2833/2024 e successive note di estensione n. 3053/2024 e n. 3103/2024 concernente l’indizione della Conferenza di Servizi decisoria sincrona e la convocazione della riunione in modalità telematica, tenutasi in data 11 giugno 2024 per l’esame progetto unico livello ai sensi dell’art.41, comma 12, del d.lgs. 36/2023 relativamente all’opera pubblica “*A04.0 Servizio di allestimento temporaneo del Villaggio Olimpico di Cortina d’Ampezzo*” CUP J41B21011120003 in relazione al quale le Amministrazioni e gli Enti coinvolti, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, sono stati chiamati a rendere note “*le rispettive determinazioni in correlazione al suindicato oggetto della Conferenza di servizi decisoria*” entro il termine del 26 giugno 2024 successivamente prorogato al 4 luglio 2024, tramite P.E.C., prot. Simico n. 3679/2024;

VISTA la nota prot. Simico n. 3371/2024, recante il riscontro alle richieste di integrazione pervenute, nell’ambito della Conferenza di servizi decisoria suindicata, dalla Regione del Veneto, dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, dalla Provincia di Belluno, dal Comune di Cortina d’Ampezzo, rispettivamente assunte a protocollo Simico n. 3099/2024, n. 3100/2024, n. 3109/2024, n. 3121/2024 nonché alle richieste formulate, nel corso della riunione dell’11 giugno 2024, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso e dal Parco Dolomiti d’Ampezzo, trasmesso con nota prot. Simico n. 3377/2024 alle Amministrazioni ed Enti partecipanti alla Conferenza medesima e reso consultabile unitamente agli elaborati progettuali di riferimento, sulla piattaforma digitale dedicata al medesimo link già fornito con le succitate note prot. Simico n. 2833/2024, n. 3053/2024 e n. 3103/2024;

VISTO il verbale della predetta riunione della Conferenza di servizi decisoria sincrona tenutasi in modalità telematica l’11 giugno 2024 ed acquisita, altresì, agli atti la registrazione audio-visiva attestante la conformità di quanto riportato nel verbale stesso alla seduta svolta;

ACQUISITE, pertanto, entro il termine prestabilito del 26 giugno 2024, le determinazioni espresse dalle Amministrazioni ed enti coinvolti ed invitati alla suddetta Conferenza relativamente al progetto unico livello ai sensi dell’art. 41, comma 12, del d.lgs. 36/2023 relativamente all’opera in epigrafe e recanti indicazioni, osservazioni e/o condizioni, di seguito elencati:

Elenco
Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso: Parere favorevole con prescrizioni per la sola tutela archeologica , di cui alla nota n. 21967-P del 26 giugno 2024, assunta a prot. n. Simico n. 3559 di pari data e successivo parere integrativo favorevole con prescrizioni relativamente alla tutela monumentale, paesaggistica e archeologica di cui alla nota n. 22852-P del 3 luglio 2024 assunta a prot. n. Simico 3771 in pari data.
Regione del Veneto: nota n. 296340 del 20 giugno assunta a prot. Simico n. 3408 di pari data, recante valutazioni di competenza in materia di usi civici e nota prot. 39126 del 26 giugno 2024, acquisito in pari data a prot. Simico n. 3597 recante parere favorevole con prescrizioni e osservazioni espresso sulla base dei pareri e dei contributi istruttori delle strutture regionali competenti allegati alla nota stessa.
Provincia di Belluno: Parere favorevole con condizioni/prescrizioni , con nota n. 17643 del 25 giugno 2024, assunta a prot. Simico n. 3538 in pari data.
Comune di Cortina d’Ampezzo: Parere favorevole con prescrizioni , di cui alla nota n. 11410 del 26 giugno 2024, assunta a prot. Simico 3571 di pari data.
ANAS S.p.A.: Parere favorevole con prescrizioni , di cui alla nota n. 0556295 del 26 giugno 2024, assunta a prot. Simico n. 3629 di pari data.
Autorità di bacino distrettuali delle alpi orientali: Parere favorevole con prescrizioni , di cui alla nota n. 10836 del 24 giugno 2024, assunta a prot. Simico n. 3504 di pari data.
Consiglio di bacino dolomiti bellunesi: Nota n. 988 del 25 giugno 2024, assunta a prot. Simico n. 3549 di pari data.
Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo: Parere di competenza , di cui alla summenzionata nota n.0397/24 US del 14 giugno 2024, assunta a prot. 3320 di pari data.
E-Distribuzione: Parere favorevole con osservazioni , di cui alla nota n. 0702761 del 25 giugno 2024, assunta a prot. Simico n. 3552 di pari data.
GSP: Parere favorevole con prescrizioni , di cui alla nota n. 15018 del 25 giugno 2024 assunta a prot. Simico n. 3528 di pari data.
Telecom Italia S.p.A.: nulla osta alla realizzazione dell’opera comunicato con nota n. 0065636-P dell’11 giugno 2024, assunta a prot. Simico n. 3189 del 12 giugno 2024.
Italgas: assenza di competenza di cui
Veneto Acque: Nel corso della riunione dell’11 giugno ha comunicato la non competenza

TENUTO CONTO che Italgas con nota F24162DEF0087 del 10 giugno 2024 assunta a prot. Simico n. 3159 in pari data e Veneto Acque nel corso della riunione dell'11 giugno 2024 hanno comunicato l'assenza di competenza;

CONSIDERATO, dunque, che, relativamente al suindicato oggetto della Conferenza di servizi decisoria, da parte delle medesime Amministrazioni ed Enti partecipanti non è stato manifestato alcun dissenso né in sede di riunione sincrona dell'11 giugno 2024 né successivamente nel termine del 26 giugno 2024 prestabilito con le succitate note prot. Simico n. 2833/2024, n. 3053/2024 e n. 3103/2024;

VISTO il decreto n.131 del 4 luglio 2024 del direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto, trasmesso con nota prot. 0325886, assunto a protocollo Simico n. 3797 di pari data, con cui è stata rilasciata *“ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l’autorizzazione paesaggistica relativa al progetto unico livello ai sensi dell’art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 relativamente all’opera pubblica ‘A04.0 Servizio di allestimento temporaneo del Villaggio Olimpico di Cortina d’Ampezzo’ CUP J41B21011120003 di cui all’allegato 1 del Piano Complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023”*, sulla base del parere paesaggistico vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso”;

VISTA la nota prot. Simico n. 4073 del 18 luglio 2024, con cui, in riferimento ai pareri di cui al summenzionato elenco, pervenuti dalla Regione Veneto, prot. Simico n. 3408/2024 e dal Comune di Cortina d’Ampezzo, prot. SIMICO n. 3571/2024, al fine di permettere l’acquisizione da parte del Comune, ai sensi dell’art. 12 della L. 16.06.1927 n. 1766, dell’art. 41 del R.D. 26.02.1928 n. 332 e dell’art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31, dell’autorizzazione regionale al mutamento di destinazione delle porzioni dei terreni di uso civico interessate dall’opera di cui trattasi, è stata trasmessa al medesimo Comune e per conoscenza alla predetta Regione, la perizia di usi civici *“con la stima dell’indennizzo per il mancato godimento da parte dei cives dei redditi agro-silvo-pastorali relativi ai beni immobili, censiti al catasto del Comune di Cortina d’Ampezzo che risultano assoggettati al vincolo di uso civico e che verranno destinati al Villaggio Olimpico”*, Codice elaborato COV.00.PU_GN.00_F.00_UR.RT.002_A, consultabile nella piattaforma digitale della Società al medesimo link indicato nelle suindicate note prot. Simico n. 2833/2024, n. 3053/2024 e n. 3103/2024;

TENUTO CONTO dell’esito favorevole, con prescrizioni, della procedura di Valutazione di Incidenza rilasciato della Regione del Veneto, con nota prot. 39126 del 26 giugno 2024 assunta con protocollo Simico n. 3597/2024;

PRESO ATTO, pertanto, di tutti i suindicati atti e pareri pervenuti dalle Amministrazioni e enti invitati, recanti le rispettive posizioni in relazione al progetto unico livello ai sensi dell’art.41, comma 12, del d.lgs. 36/2023 relativamente all’opera pubblica in epigrafe, con espressione di parere favorevole e/o parere con condizioni, indicazioni e prescrizioni;

TENUTO CONTO che con l’articolo 2 del succitato decreto-legge 5 febbraio 2024 n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024 n.42, è stata disposta la ricostituzione dell’organo di amministrazione della Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. avvenuta in data 16 febbraio

2024, con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e la nomina dell'Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore Delegato;

TENUTO CONTO della documentazione progettuale integrativa prodotta, anche in riscontro a specifiche richieste, nonché della “*Relazione di ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi*”, rese consultabili sulla predetta piattaforma digitale della Società;

RITENUTO per tutto quanto sopra premesso, di dichiarare, ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. sopra richiamate, positivamente svolta la Conferenza di servizi decisoria con le determinazioni di cui agli atti e pareri acquisiti e sopra indicati;

DECRETA

Articolo 1

1. 1. La Conferenza di servizi decisoria in epigrafe svolta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, relativamente al progetto unico livello ai sensi dell'art.41, comma 12, del decreto del d.lgs 36/2023, inerente l'opera pubblica “*A04.0 Servizio di allestimento temporaneo del Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo*” di cui all'allegato 1 del Piano Complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023, nonché finalizzata all'approvazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 38 del medesimo d.lgs 36/2023, è dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14-ter, comma 7, e 14-quater, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii, positivamente conclusa sulla base delle risultanze verbalizzate della riunione svolta l'11 giugno 2024 e dei pareri espressi favorevoli e/o sfavorevoli con prescrizioni e/o condizioni citati nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente decreto, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico, oggetto dell'espletata Conferenza, e sono stati resi consultabili tramite piattaforma digitale collaborativa di Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 S.p.A.;

Articolo 2

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge n. 241/1990 sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici invitati alla Conferenza di servizi decisoria svolta, ovvero ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso necessario al progetto unico livello ai sensi dell'art.41, comma 12 del d. lgs 36/2023 per la realizzazione della suddetta opera pubblica in relazione alla quale si dichiara, altresì, “*l'esito favorevole, con prescrizioni, della procedura di valutazione di incidenza*” di cui alla nota in premessa richiamata della Regione del Veneto prot. 39126 del 26 giugno 2024 e relativo pertinente allegato H.

Articolo 3

1. Il presente decreto è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici invitati alla Conferenza di servizi svolta ed è pubblicato sul sito internet di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. nonché sui siti istituzionali della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno e sull'albo pretorio on line del Comune di Cortina d'Ampezzo.



2. Il Comune di Cortina d'Ampezzo, in particolare, avrà cura di far pervenire, tramite P.E.C., all'indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it apposita rassicurazione di pubblicazione del presente decreto sull'albo pretorio on-line con indicazione della relativa data.
3. La Regione del Veneto avrà cura di trasmettere il presente provvedimento “*alla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV*” entro il termine di 15 giorni, come indicato dalla nota della Regione stessa citata al precedente articolo 2, comma 2.

L'Amministratore Delegato
Arch Fabio Massimo Saldini